

Pubblicato il 21/05/2022

N. 00326/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2021, proposto da Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Bacarani 4;

contro

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio e Fabrizio Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Amministrazione Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;

nei confronti

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Arcevia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ristorante La Baita di Santini B. e G. Snc, Belfiori S.r.l., Rene' Bosselaar, Jeanette Kalfsterman, Azienda Agricola Fratelli Politi S.S., Agriturismo Montefiore, Ristorante Piccolo Ranch S.r.l., Azienda Agrituristica Piccolo Ranch di Ticchi Orietta, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Copparoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona del 29/7/2021 n. 27 - "Programma provinciale attività estrattive (PPAE) - Variante parziale per completamento programmazione. Approvazione definitiva";
- della Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona, Settore IV, 4.3 - Area Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 853 del 28/6/2021 avente ad oggetto "Programma provinciale attività estrattive (PPAE) - Variante parziale per completamento programmazione. Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della DGR 1647 del 23/12/2019. Parere motivato" nonché della allegata "Relazione Istruttoria Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii";
- della Delibera del Consiglio Provinciale di Ancona del 11/11/2020 n. 27 "Programma provinciale attività estrattive (PPAE)- Variante parziale per completamento programmazione. Adozione della proposta di variante e del rapporto ambientale", nonché della Nota Prot. 47324 del 24/12/2019 di trasmissione da parte del gruppo di lavoro della bozza di variante e del Rapporto Ambientale, con relativi elaborati allegati, tutti a loro volta impugnati;
- del Verbale di conferenza dei servizi del 15/11/2018 trasmesso con nota prot. n. 2018/35762 del 18/12/2018 Provincia di Ancona;
- della nota Provincia di Ancona prot. 2018/28867 del 10/10/2018 avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento, individuazione SCA e convocazione conferenza dei servizi";

- del Rapporto Preliminare relativo alla procedura di Scoping di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii del settembre 2018 e relativi allegati tavole RP1, RP2, RP3, RP4A, RP4B, RP5, RP6, trasmessi con nota firmata dall'Autorità Procedente del 25/9/2018;
- del Verbale 2/7/2018 n. 1 della Conferenza Provinciale delle Autonomie;
- del Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 71 del 25/5/2018 avente ad oggetto “Programma provinciale attività estrattive (PPAE)- Variante parziale per completamento programmazione. Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica. Individuazione autorità procedente e autorità competente”;
- della Determinazione del Dirigente Provincia di Ancona Settore IV, 4.4. Area Governo del Territorio n. 30 del 16/1/2018 “Variante al programma provinciale attività estrattive (PPAE) per completamento programmazione- Costituzione gruppo di lavoro”;
- delle Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 4/3/2014 “PPAE- Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 8/2012 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 198/2014”;
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento III n. 66 del 11/3/2014 “Ordinanza n. 198/2014 Consiglio di Stato. Variante al PPAE. Costituzione Gruppi di lavoro”;
- della deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 8 del 1/8/2012 - “Programma provinciale attività estrattive (PPAE) – presa d'atto sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione”;
- dell’Atto di Consiglio n. 65 del 24/5/2012 “Programma provinciale attività estrattive (PPAE) – presa d'atto sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione”;

- della Delibera di Giunta del 1/12/2009 n. 550 “Programma provinciale attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/4/2005: precisazione sul percorso istruttorio cartografico seguito per l'individuazione del bacino di cava di Monte S. Angelo”, con relativi allegati;
- della delibera della Giunta Della Regione Marche n 1357 del 07.11.2005 pubblicata sul BUR in data 22.11.2005 “Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) di Ancona: verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non Cartografate nel piano delle attività estrattive (PRAE)”;
- della delibera del Consiglio della Provincia di Ancona n.14 del 13.04.2005 n.14 “Programma provinciale delle attività estrattive- approvazione definitiva” e delibera n. 88 del 26/7/2004 (di approvazione preliminare dello stesso).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e della Regione Marche;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nell'anno 2005 la Provincia di Ancona approvava il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) che, per quanto qui interessa, individuava sul Monte S. Angelo un bacino estrattivo di maiolica (confermando il bacino già cartografato come possibile aree di esenzione da alcuni vincoli del PPAR) e di scaglia rossa (litotipo considerato di difficile reperibilità o non sostituibile ma non cartografato dal PRAE quale area di possibile esenzione).

L'odierna ricorrente impugnava, tale previsione, con ricorso n. 134/2006 che veniva

accolto, da questo Tribunale, con sentenza 23/10/2009 n. 1242 poi confermata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2/8/2011 n. 4557).

In particolare il TAR ha ritenuto fondate alcune censure contenute in parte nel primo e in parte nel secondo motivo di ricorso relativamente all'incompletezza del PPAE perché non conteneva sufficienti elementi cartografici per definire la mappa delle aree di divieto, sia per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti erano state individuate a seguito di una completa attività istruttoria. In particolare l'incompletezza riguardava il bacino destinato alla coltivazione della scaglia rossa nelle zone riconducibili al corso d'acqua di terza classe in fascia appenninica, l'area segnalata per ritrovamenti archeologici, l'individuazione cartografica dei molteplici punti di captazione o di derivazione presenti nella zona di Monte Sant'Angelo anche in relazione al bacino estrattivo della maiolica, le aree interessate da boschi di alto fusto con prevalenza superiore all'80% di Leccio. Veniva invece esclusa la fondatezza delle ulteriori censure.

Nell'anno 2012 la Provincia avviava il procedimento per dare attuazione alle sentenze sopra ricordate al fine di completare le previsioni del PPAE relative all'estrazione di maiolica e scaglia rossa sul Monte S. Angelo.

Gli atti programmatici di avvio del procedimento venivano impugnati, dall'odierna ricorrente, con ricorso n. 810/2012 che veniva accolto, da questo Tribunale, con sentenza 25/7/2013 n. 592, tuttavia riformata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4/8/2014 n. 4153).

In particolare il Consiglio di Stato condivideva l'eccezione, dell'Amministrazione Provinciale, secondo cui gli atti impugnati assumevano carattere meramente propulsivo per l'avvio del procedimento, risultando quindi inidonei a pregiudicare qualunque interesse di Italia Nostra che avrebbe potuto meglio tutelarsi in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mediante intervento partecipativo con deposito di osservazioni e documenti sì da incidere sul convincimento dell'amministrazione nell'adozione del PPAE.

Il procedimento è quindi proseguito e giunto a conclusione con gli atti oggetto

dell'odierno gravame che hanno completato, previa VAS, il PPAE del 2005 e ridisciplinato l'attività estrattiva nel bacino di Monte S. Angelo per il calcare stratificato (maiolica e scaglia rossa).

Si sono costituite, per resistere al gravame, la Provincia di Ancona e la Regione Marche.

Sono inoltre intervenuti, ad adiuvandum, alcuni titolari di attività economico/turistiche della zona che si ritengono danneggiati dall'avvio dell'attività di cava nel bacino di Monte S. Angelo.

2. Devono innanzitutto essere condivise le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge contro atti già oggetto del ricorso n. 134/2006 poiché il Collegio non intravede giustificate ragioni per dedurre, oggi, vizi che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in precedenza anche per quanto si dirà al successivo paragrafo 4.

L'esame del ricorso va quindi limitato agli atti del rinnovato procedimento concernente il solo Monte S. Angelo e finalizzato a completare il PPAE del 2005 nei limiti annullati dalla giustizia amministrativa (TAR Marche n. 1242/2009 e Cons. Stato n. 4557/2011, citt.).

3. Sotto tale profilo il ricorso è infondato nel merito. Di conseguenza il Collegio ritiene di soprassedere dal trattare le ulteriori eccezioni in rito dedotte dalle amministrazioni resistenti anche con riguardo all'intervento ad adiuvandum.

4. Il Collegio ritiene opportuno svolgere preliminarmente una considerazione di carattere generale sulle molteplici ed analitiche censure dedotte dalla ricorrente che, perlopiù, denunciano pretese carenze istruttorie.

Come ha posto in rilievo il Consiglio di Stato, "l'interesse sostanziale di Italia Nostra è quello di precludere interventi estrattivi nell'area di Monte Sant'Angelo" (cfr. Sent. n. 4557/2011, par. 13); interesse che avrebbe dovuto innanzitutto essere perseguito in sede procedimentale attraverso ogni possibile contributo come "suggerito" dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. Sent. n. 4557/2011, par. 11.1 e 12).

Italia Nostra si è invece astenuta dall'offrire contributi partecipativi nel corso del procedimento di VAS, limitandosi a proporre osservazioni ormai tardive per poter essere utilmente esaminate.

Questa scarsa collaborazione può verosimilmente essere intesa come conferma che l'interesse sostanziale di Italia Nostra è quello di precludere, in radice, ogni attività estrattiva nell'area di Monte Sant'Angelo, con la conseguenza che ogni istruttoria, contenente conclusioni di segno opposto, dovrebbe considerarsi viziata, incompleta ed errata "ab origine" e qualsiasi sia il livello di approfondimento cui si è spinta.

La radicale preclusione emerge proprio dalla premessa alle (tardive) osservazioni, dove si legge che queste: "... non esauriscono le puntuali contrarietà di noi scrivente Associazione Italia Nostra. Ravvisiamo anzi nell'impostazione generale della revisione della programmazione delle attività estrattive della Provincia di Ancona una concezione fundamentalmente errata e fuorviante, connotata dall'ostinatamente pregiudiziale scelta del Monte Sant'Angelo di Arcevia come sede di un bacino estrattivo....." (pag 1, primo paragrafo).

5. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché, in sede di VAS, è stato completamente disatteso il principio, affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 592/2013, che imponeva la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dalle attività estrattive oggetto di due distinte graduatorie di bacino. Secondo la ricorrente è completamente mancata "una valutazione complessiva che tenesse in debito conto gli effetti cumulativi derivanti dalle attività estrattive già in essere nell'altro bacino di estrazione del materiale calcare stratificato, ovvero il limitrofo bacino di Monte le Cone".

La censura è infondata.

Va innanzitutto ricordato che la sentenza di questo Tribunale n. 592/2013 non solo è stata riformata in appello, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno anche prendere posizione sul principio qui invocato, affermando che "La scelta di tenere distinte inizialmente le due graduatorie non appare di per sé in contrasto con le norme dettate dal d.lgs n. 152 del 2006...", rimettendo quindi la valutazione

complessiva alla procedura di VAS come poi effettivamente avvenuto, dove l'amministrazione ha considerato tutte le attività estrattive già autorizzate e giunte sostanzialmente a conclusione.

Non si intravede pertanto quale ulteriore approfondimento cumulativo avrebbe dovuto essere svolto.

6. Con il secondo ed articolato motivo vengono denunciate ulteriori carenze istruttorie. In particolare e in sintesi:

- a. non è stato correttamente valutato “in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati”;
- b. illogicità delle conclusioni cui giunge il Rapporto Ambientale circa gli impatti delle “cave pregresse”;
- c. carente/erronea valutazione degli aspetti di rilievo storico, culturale, archeologico e paesaggistico;
- d. carente/erronea valutazione degli aspetti botanico-vegetazionali e faunistici.
- e. carente/erronea valutazione degli aspetti idrogeologici e geomorfologici.

6.1 Anche queste censure vanno disattese.

6.2 Il Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 contiene un intero capitolo (n. 7 da pag. 20 a pag. 30) dedicato ai rapporti tra il PPAE e gli altri strumenti programmatici e pianificatori del territorio (Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; Piano di Inquadramento Territoriale Regionale; Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi; Piano Regolatore Generale del Comune di Arcevia; Piano Paesistico Ambientale Regionale; Piano di Assetto Idrogeologico; Programma Regionale delle Attività Estrattive; Piano Forestale Regionale; Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente; Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale; Piano di Tutela delle acque; Piano d'Ambito; Piano Regolatore degli

Acquedotti; Piano Comunale di Classificazione Acustica; Piani di Gestione Aree Natura 2000; Rete Ecologica Marchigiana R.E.M.; Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Ancona).

Il capitolo contiene due paragrafi dedicati all'analisi di coerenza esterna (7.2) e alle relative conclusioni (7.3).

Altre valutazioni sono contenute nei capitoli 6 (Contesto territoriale programmatico), 8 (Obiettivi ambientali di riferimento), 9 (Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento).

Le conclusioni cui giunge l'amministrazione sono tuttavia diverse da quelle auspiccate dalla ricorrente ma ciò attiene a valutazioni di merito che non risultano viziate per carenza istruttoria come pretende Italia Nostra.

6.3 Altrettanto dicasi per le pretese illogicità delle conclusioni circa gli impatti delle cave pregresse, tematica già trattata nel precedente motivo di gravame relativo alla valutazione degli impatti cumulativi.

La Provincia ha inoltre fornito giustificazioni sul perché l'area di studio non ha incluso la ex cava Rizzoni in via di rinaturalizzazione.

6.4 La Provincia ha inoltre chiarito che il simbolo che individua aree di possibili ritrovamenti archeologici non definisce un perimetro circoscritto a tale simbolo, ma include tutta l'area circostante entro un raggio indeterminato che non significa tuttavia libertà da vincoli.

Inoltre la censura di cui al precedente paragrafo 6, lett. c), sembra muovere dal presupposto che l'attività di cava potrà essere liberamente intrapresa subito dopo l'approvazione del PPAE ma così non è perché legata a un progetto dettagliato che dovrà essere ulteriormente valutato (anche attraverso VIA) e autorizzato solo se ritenuto compatibile con il PPAE ma anche con tutta l'ulteriore disciplina con cui interferisce.

6.5 Stesse considerazioni devono essere svolte per quanto concerne l'ulteriore censura relativa agli aspetti botanico-vegetazionali e faunistici, valutati nel corso del procedimento attraverso la collaborazione con l'Università Politecnica delle

Marche e l'Unione Montana Esino-Frasassi.

La prima ha redatto una relazione denominata "Carta della copertura forestale e note sulla

compensazione ambientale e forestale" con l'obiettivo principale di "caratterizzare la copertura forestale dell'area in oggetto ed individuare aree forestali non cavabili in quanto tutelate dal Piano Regionale attività estrattiva (PRAE), in particolare le aree di divieto non cartografate ex L.R. n.71 del 1997, ovvero boschi con prevalenza superiore al 50% di faggio (*Fagus sylvatica*) e 80% di leccio (*Quercus ilex*)".

In questo caso ulteriori approfondimenti saranno poi sviluppati nell'ambito delle singole aree d'intervento previste dai progetti estrattivi presentati all'interno dei bacini (cfr. – Relazione tecnico- illustrativa generale con riguardo anche delle specifiche condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali dell'Area di Studio e relative Norme Tecniche di Attuazione - Sezione 3 - Ambito Botanico – Vegetazionale e Forestale).

Nel paragrafo 9.3.2 "Effetti sul tema ambientale biodiversità faunistica" del Rapporto Ambientale si legge inoltre che: "In riferimento alla perdita di habitat forestali si specifica che nella selezione dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 10 delle vigenti NTA del PPAE, verranno favoriti quelli che coinvolgeranno un'attività esistente o una cava dismessa non rinaturalizzata consentendo, al termine delle operazioni estrattive, il recupero di aree compromesse e quindi la creazione di nuovi habitat; si ribadisce inoltre quanto già sopra detto che dei progetti presentati verranno favoriti quelli che più minimizzeranno l'area impegnata in rapporto alla potenzialità del giacimento".

Le preoccupazioni di Italia Nostra risultano quindi essere dettate dallo scopo primario da essa perseguito, ovvero precludere, in radice e in ogni modo, qualsiasi attività estrattiva su Monte Sant'Angelo, così come già rilevato nel precedente

paragrafo 4.

6.6 Quanto alla pretesa carente/erronea valutazione degli aspetti idrogeologici e geomorfologici occorre rilevare che, contrariamente alle ragioni che determinarono l'accoglimento del ricorso n. 134/2006, le odierne previsioni pianificatorie risultano essere state adottate attraverso una valutazione più approfondita svolta in collaborazione con l'AATO n. 2 e il gestore unico per il servizio idrico Viva Servizi SPA (cfr. contributo n. 5 al Rapporto Ambientale Prot. n. 23107 del 16/7/2021).

Come già osservato in precedenza, la materiale attività di cava non potrà iniziarsi se non dopo ulteriori e più approfondite valutazioni (tra cui la VIA) sul progetto presentato dal cavatore.

7. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della L.r. n. 71/1997 poiché le previsioni estrattive oggetto di gravame, basate su stime risalenti agli anni 2004 e 2005, non corrispondono agli attuali fabbisogni di calcari stratificati come confermato dal fatto che il materiale sinora cavato è stato inferiore a quello autorizzato.

La censura è infondata.

Come ricordato in precedenza, gli atti qui impugnati completano il PPAE del 2005 dopo il suo parziale annullamento da parte di questo Tribunale nell'anno 2009.

La stima dei fabbisogni, presa a riferimento, è quella contenuta nel PRAE non impugnato e non più impugnabile come condivisibilmente eccepito dalle amministrazioni resistenti.

Anche se attraverso il PPAE si sarebbe potuto limitare il massimo autorizzabile, tale circostanza non consente tuttavia di ritenere che i lavori di cava potranno iniziare immediatamente e liberamente da parte di chiunque, anche qui come già osservato in precedenza.

La cava costituisce attività di impresa certamente onerosa, sia per i costi di progettazione, autorizzazione, organizzazione ed esercizio, ma anche per i pesanti oneri di ricomposizione ambientale. Pare quindi verosimile che un operatore del

settore non avvierà un'impresa così complessa se questa si profila in perdita fin dall'inizio per serio pericolo di invenduto oppure limiterà sensibilmente l'escavazione (contenendo quindi i costi) assecondando così anche l'interesse di Italia Nostra alla salvaguardia dell'ambiente.

8. Con il quarto e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge poiché il PPAE approvato con DCP n. 14/2005, è privo della relazione sullo smaltimento dei rifiuti e di quella, ancor più rilevante, sul rapporto tra i diversi bacini estrattivi e i vincoli paesistico-ambientali. La carenza di quest'ultima relazione avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'area di Monte S. Angelo in sede comparativa con altre ipotesi di bacino estrattivo. In sede di variante non è stata invece svolta alcuna comparazione.

Anche quest'ultima censura va disattesa.

Le doglianze riguardanti il PPAE approvato nel 2005 sono irricevibili e inammissibili come già osservato nel precedente paragrafo 2, incluse quelle rivolte contro la scelta comparativa che è stata ivi effettuata.

La Provincia ha quindi correttamente riavviato il procedimento, dopo le sentenze del giudice amministrativo del 2009 e del 2011, partendo dal presupposto che Monte Sant'Angelo era già stato comparativamente individuato nella parte di PPAE non annullata.

La sentenza di questo Tribunale n. 1242/2009 non entrava infatti nel merito di valutazioni comparative (con riferimento al materiale "calcare stratificato", individuato in 3 siti differenti denominati "Monte S. Angelo", "Castelletta" e "Monte Le Cone"), ma si limitava a riscontrare carenze istruttorie sotto specifici aspetti riguardanti esclusivamente Monte S. Angelo.

Come osservato anche dal Consiglio di Stato "...l'annullamento in parte qua del PPAE disposto dal TAR Marche con la sentenza n. 1242 del 2009, non contiene alcun riferimento alla preclusione nell'area di Monte Sant'Angelo dell'attività estrattiva, essendo motivata in relazione alla mancata allegazione dei necessari

supporti cartografici e la delibera n. 8 del 2012 è di rinnovazione di quel procedimento, che potrebbe anche pervenire ad escludere l'area di Monte Sant'Angelo dall'attività estrattiva. Questo sarà, però, il risultato cui perverrà l'ente a conclusione dell'iter procedurale intrapreso" (cfr. sent. n. 4153/2014).

Di conseguenza, l'eventuale esclusione di Monte S. Angelo avrebbe potuto conseguire non da valutazioni comparative (già effettuate in precedenza tra il 2002 e il 2005 e ormai consolidate), ma da eventuali inidoneità sue proprie emerse successivamente a seguito degli ulteriori approfondimenti istruttori che hanno condotto all'odierna variante.

9. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara parzialmente irricevibile e inammissibile il ricorso in epigrafe come in motivazione e lo respinge per la restante parte.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Gianluca Morri

IL SEGRETARIO